

Roma, 16 maggio 2016

DELIBERA ASS/1/2016

Oggetto: modifica art. 8 comma 6 dello Statuto dell'Associazione

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

PREMESSO CHE in data 23 marzo 2015 si è costituita l'associazione, dotata di autonoma personalità giuridica ai sensi degli artt. 14 e ss. Codice Civile, senza scopo di lucro denominata "AssoArpa – Associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente";

VISTO CHE l'Associazione è regolata dalle norme dell'atto costitutivo e dallo Statuto sociale che è stato registrato presso il tribunale di Roma in data 1 aprile 2015;

ATTESO CHE l'art. 8 dello Statuto stabilisce che:

- ✓ l'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti di ogni Agenzia regionale o provinciale;
- ✓ le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza degli Associati;
- ✓ le deliberazioni sono prese a maggioranza degli Associati intervenuti;
- ✓ lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche in via telematica (es. videoconferenza). In ogni caso della riunione deve essere redatto apposito verbale che potrà anch'esso essere approvato in via telematica;
- ✓ gli enti associati possono conferire delega di partecipazione all'assemblea al rappresentante legale di altra Agenzia associata ovvero ad un dirigente della propria Agenzia: la delega deve risultare da atto scritto ed avere ad oggetto lo specifico ordine del giorno previsto per la riunione per la quale si conferisce la delega stessa.

CONSIDERATO CHE il successivo art.15 stabilisce che *"le modifiche al presente Statuto o all'atto costitutivo sono disposte dall'Assemblea degli Associati con deliberazioni assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti in rappresentanza di almeno tre quarti degli Associati"*

VISTO l'art.8 comma 6 dello Statuto dell'Associazione che recita che: *"La convocazione straordinaria dell'Assemblea e l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni può essere richiesta da almeno un quarto degli Associati"*;

AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente

DATO ATTO CHE la Prefettura di Roma con nota prot. n. 0340160 del 30/11/2015, ha rilevato che la previsione del su menzionato art. 8 comma 6 non risulta conforme all'art. 20 del Codice Civile Libro Primo Delle Persone e della Famiglia, il quale testualmente recita: *“L' assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L' assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest' ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.”*

RITENUTO, pertanto, necessario, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione adeguare lo Statuto comunale a quanto richiesto dalla Prefettura di Roma;

CONSIDERATO che le proposte di modifica sono descritte nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

SENTITA l'illustrazione del Presidente;


UDITI gli interventi dei soci;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la modifica dell'art 8 comma 6 dello Statuto di AssoArpa contenuta nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, così come richiesto dalla Prefettura di Roma con nota prot. n. 0340160 del 30/11/2015, ai fini del riconoscimento di AssoArpa quale associazione legalmente riconosciuta;
2. di dare atto che il testo consolidato dello Statuto è quello che risulta all'allegato B, in atti alla presente deliberazione.
3. di dare mandato al Presidente di curare l'esecuzione della stessa e i successivi adempimenti.

IL PRESIDENTE
LUCA MARCHESI



IL SEGRETARIO
GIOVANNI AGNESOD

